



ORDINANZA DIRIGENZIALE

n.° 0000027 / del 16/03/2026		SETTORE Polizia Locale, Sicurezza e Viabilità	Allegati n. 2	Pagine totali n.	Pagina 1 di 3
Responsabile procedimento: D'Aquino Ernesto					
Autore:	Pelucchi Laura - Viabilità - Trasporti - 02 91004.373 - viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it				
(Classificazione: tit.6 cl.7 fascicolo 1 anno 2026)					
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure, entro 120 gg., il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.					

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO DAL 18/03/2026 A FINE LAVORI SU PARTE DEI PARCHEGGI SITUATI NELLE VIE RIBOLDI, MASCAGNI E MERCADANTE, PER LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA CONNESSIONE SPAZI PUBBLICI DEI QUARTIERI DUGNANO/CALDERARA" - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP: E67H21001420001 - CUI N. L02866100155202200013 - CIG CUC: 96360797F1

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione n. 364/PT del 21/04/2023 con la quale sono stati affidati all'impresa Gini Giuseppe S.p.A., con sede legale a Grandate (CO) in via Madonna 34, i lavori di rigenerazione urbana di connessione degli spazi pubblici dei quartieri Dugnano/Calderara del Comune di Paderno Dugnano – che comprendono la riqualificazione dei parchi pubblici situati tra le Vie Riboldi e Mascagni e tra le Vie Riboldi e Mercadante - relativi all'intervento "Ri.Urb2 – Interventi di rigenerazione urbana", finanziati dall'Unione Europea NextGenerationEU, Missione M5 Componente C2 Investimento 2.1;

Vista la richiesta inoltrata in data 16/03/2026 prot. n. 18647 dall'impresa Gini Giuseppe S.p.A. di istituzione di divieto temporaneo di sosta su parte dei parcheggi situati nelle Vie Riboldi, Mascagni e Mercadante dal 18/03/2026 fino a fine lavori, al fine di garantire le adeguate condizioni di sicurezza per lo svolgimento di attività di cantiere afferenti ai suddetti lavori di riqualificazione;

Vista l'ordinanza n°144/2025 di sospensione temporanea della regolamentazione a disco orario della sosta in via Cardinal Riboldi, fronte civv. 145-151, fino al 30/04/26, funzionale ad agevolare le possibilità di parcheggio ai residenti di Via Gounod, situata nelle immediate vicinanze, nella quale è vietata temporaneamente la sosta secondo ordinanza n°137/2025 e ritenuto pertanto opportuno mantenere una parte dei parcheggi situati in Via Riboldi, fronte parco pubblico in prossimità di Via Mascagni, nelle disponibilità dell'utenza;

Richiamata l'ordinanza n° 10 del 01/03/2013 di disciplina ai sensi del Codice della Strada della temporanea occupazione di suolo pubblico stradale in occasione di lavori eseguiti a mezzo di cantiere;

Richiamato l'art. 21 del Codice della Strada "opere, depositi e cantieri stradali" che impone a chiunque esegue lavori sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli in perfetta efficienza;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, inerenti la regolamentazione della circolazione fuori ed entro i centri abitati;

*aggiornamento n. 18/A chiuso il 08/05/2023

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 Dicembre 1992 n 495 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267;

Ritenuto opportuno intervenire;

ORDINA

Che dal 18/03/2026 fino a fine lavori:

- Sia istituito, in funzione delle esigenze del cantiere, il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, eccetto per i mezzi e i materiali di cantiere, su parcheggi situati nelle Vie Riboldi, Mascagni e Mercadante indicati nelle allegate planimetrie (all. 1 e 2).

La limitazione della fruizione di spazi pubblici dettata con la presente ordinanza è strettamente funzionale all'esecuzione degli interventi in oggetto. Qualora, per cause impreviste ed imprevedibili, non sussistano le condizioni di esecuzione dei lavori nel periodo di tempo sopra indicato, le imprese esecutrici dei lavori sono obbligate a darne comunicazione ai competenti uffici comunali ed a ripristinare le condizioni di pieno utilizzo delle aree interessate.

DEMANDA

All'impresa Gini Giuseppe S.p.A., con sede legale a Grandate (CO) in via Madonna 34, l'adozione di tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza e di provvedere a:

- Delimitare l'area di cantiere con la segnaletica prevista dal D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92 e predisporre tutti i dispositivi atti a garantire la pubblica incolumità;
- Posizionare la segnaletica di divieto di sosta 48 ore prima dell'inizio dei lavori, indicando la durata del divieto con cartelli integrativi e comunicando tale necessità al Comando di Polizia Locale mediante strumenti con ricezione certa (indirizzo mail: segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it – indirizzo pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it);
- Provvedere all'installazione, alla sorveglianza anche notturna e alla successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale di cantiere in conformità al D.Lgs. 285/92 – Codice della Strada, al D.P.R. 495/92 – Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 ed al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/01/2019, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per gli operatori di cantiere;
- Garantire sempre in condizioni di sicurezza il transito dei veicoli lungo le vie interessate dai lavori, compresi i mezzi di soccorso, i veicoli del trasporto pubblico locale, i mezzi del servizio di smaltimento RSU e di pulizia strada, bici e pedoni;
- Comunicare ai competenti uffici comunali l'eventuale mancata esecuzione dei lavori nel periodo di tempo previsto, per cause impreviste ed imprevedibili, ripristinando le condizioni di pieno utilizzo dell'aree interessate;
- Attuare tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare la proprietà di terzi;
- Assicurare a fine lavori il corretto ripristino dei luoghi e della segnaletica stradale conforme al D.Lgs. 285/92 e al D.P.R. 495/92

AVVERTE

Che per gli effetti dell'art. 2051 del C.C. la responsabilità di custodia dei tratti interessati dai lavori è attribuita al soggetto titolare del cantiere presente in loco, manlevando il Comune da ogni responsabilità per gli effetti sopra citati.

Che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che la segnaletica potrà essere integrata o modificata su disposizione del Comando di Polizia Locale;

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza: all'U.R.P., al Comando Polizia Locale, al personale degli uffici Viabilità-Trasporti e Mobilità-Lavori stradali, all'impresa Gini Giuseppe S.p.a. esecutrice dei lavori e al RTI AMSA-Econord S.p.A per opportuna conoscenza.

IL DIRETTORE

Marco Baffa

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



